



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

4.05

Biasca 17 ottobre 2017
Rif RM 17.10.2017 // 2115

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la procedura di posa di impianti pubblicitari e di insegne e di scritte destinate al pubblico

Il Municipio di Biasca:

richiamati

- gli articoli 192 LOC e 23 RaLoc;
- le Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR, aggiornate luglio 2015)
- la Legge sugli impianti pubblicitari (LImp, del 27 febbraio 2007), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLImp, 24 settembre 2008);
- la Legge sul demanio pubblico (LDP, del 18 marzo 1986), il Regolamento d'esecuzione della Legge sul demanio pubblico (RLDP, del 30 agosto 1994);
- la Legge edilizia cantonale (LE, del 13 marzo 1991);
- il Regolamento Comunale sul demanio pubblico (del 6 maggio 1993);
- l'Ordinanza municipale sulle emissioni luminose (del 3 giugno 2014).

Il Municipio di Biasca emana le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

ordina

DEFINIZIONE

Articolo 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la posa di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme e colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque di un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali).

Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

PROCEDURA

Articolo 2 Domanda

La domanda, allestita in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Polizia comunale o presso l'Ufficio tecnico comunale.

La domanda deve essere corredata da:

- indicazione del luogo
- disegno in scala dell'impianto (dimensioni, immagini, colori e testo)
- tre fotografie dell'ubicazione precisa (altezza sull'edificio, ecc.)
- consenso scritto del proprietario del fondo se non è lo stesso richiedente

Articolo 3 Domanda con licenza edilizia

Se l'impianto necessita di una licenza edilizia, secondo quanto stabilito all'articolo 7 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari, è sufficiente inoltrare un'unica domanda a condizione che sia presentata con la documentazione prevista all'articolo 2.

OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 4 Obbligo delle autorizzazioni

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'articolo 2 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Articolo 5 Esenzioni

Non necessitano di autorizzazioni:

- gli impianti esposti in occasione straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a due settimane, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà federale, cantonale o comunale aventi caratteri di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, esercizi pubblici o uffici purché riferite alla loro attività.

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Articolo 6 Divieti

Può essere vietata l'esposizione di impianti che per le loro dimensioni o emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici. L'autorizzazione può essere negata se in una zona oppure su di un singolo edificio sono già stati collocati impianti in abbondanza.

Si rinvia alle disposizioni federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, del tabacco e dei medicinali.

TASSE

Articolo 7 Tasse di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 2'500.00 è stabilito in base alle prestazioni e all'impiego dell'amministrazione comunale. Il costo orario di tali prestazioni ammonta a CHF 80.00.

Articolo 8 Tassa per prestazioni sociali

Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda comporta prestazioni supplementari quali sopralluoghi, consulenze specialistiche, perizie, ecc.

Articolo 9 Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa fissata nel regolamento sul demanio pubblico.

Articolo 10 Esenzione e riduzione

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, sarà prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggette alle tasse minime, salvo che contengano pubblicità per terzi.

Le tasse e prestazioni speciali sono dovute in misura del 50% in caso di rigetto della domanda, totalmente in caso di ritiro della domanda.

Articolo 11 Responsabilità del beneficiario

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia o ancora quando il suo stato non sia più doveroso.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza eccettuate quelle di competenza cantonale sono punite dal Municipio con

- a. la multa
- b. la rimozione degli impianti esposti

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Articolo 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile; eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale numero 2115 del 17 ottobre 2017

Ordinanza pubblicata all'albo comunale dal 20 ottobre 2017 al 22 novembre 2017 ai sensi degli articoli 192 LOC e 44 RaLoc entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.